

Spazi per attività motoria (S.A.M./Palestre) L.R. 40/2009

Le indicazioni di seguito riportate si applicano agli **impianti** e alle attrezzature di cui all'articolo 32 della L.R. n. 40/2009 per **l'esercizio di attività ginniche, di muscolazione, di formazione fisica e di attività motorie per la terza età, le quali**, anche se disciplinate da norme nazionali approvate dalle federazioni sportive riconosciute dal CONI, **sono esercitate a scopo prevalentemente non agonistico o con finalità d'impresa**. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente titolo:

- gli impianti ove è svolta attività sportiva senza fini di lucro da parte di società o associazioni sportive dilettantistiche affiliate alle Federazioni Sportive nazionali riconosciute dal CONI o agli Enti di Promozione Sportiva, le quali devono esercitare la loro attività nel rispetto degli statuti e delle norme degli enti cui sono affiliati;
- gli impianti sportivi scolastici, le aree attrezzate ludico-sportive e gli ambienti inseriti in impianti sportivi utilizzati esclusivamente in funzione dell'attività ivi svolta;
- i centri e le scuole ove è svolta attività che non ha carattere sportivo o ginnico-ludico di potenziamento fisico e di muscolazione, in particolare i centri di presa di coscienza corporea, di educazione posturale globale, di armonizzazione corporea ed energetica, di yoga, nonché le scuole di danza, esclusivamente in funzione delle attività di danza.

RIFERIMENTI NORMATIVI

L.R. 05.02.2002, n. 6 Norme per lo sviluppo degli impianti e delle attività sportive e fisico-motorie (abrogata dall'art. 61, comma 1, lettera b), L.R. 7 ottobre 2009, n. 40, salvo quanto previsto dalle diverse disposizioni della suddetta legge);

D.P.G.R. 11.02.2003, n. 4/Reg. Requisiti tecnici, igienico-sanitari e di sicurezza degli impianti e delle attrezzature per l'esercizio di attività ginniche, di muscolazione, di formazione fisica e di attività motorie per la terza età, ai sensi dell'articolo 29 della legge regionale 5 febbraio 2002, n. 6 (norme per lo sviluppo degli impianti sportivi e delle attività sportive e fisico-motorie);

Reg. 21.03.2007, n. 1 Modifiche al regolamento regionale approvato con D.P.G.R. 11 febbraio 2003, n. 4/Reg. (Requisiti tecnici, igienico-sanitari e di sicurezza degli impianti e delle attrezzature per l'esercizio di attività ginniche, di muscolazione, di formazione fisica e di attività motorie per la terza età ai sensi dell'articolo 29 della legge regionale 5 febbraio 2002, n. 6 (Norme per lo sviluppo degli impianti sportivi e delle attività sportive e fisico-motorie).

L.R. 07.10.2009 n. 40 Testo unico della normativa in materia di sport.

AUTORIZZAZIONE / DICHIARAZIONE INIZIO ATTIVITA' (art. 32 L.R. 40/2009)

Fino all'entrata in vigore della L.R. 40/2009 (testo unico della normativa in materia di sport) l'autorizzazione all'apertura e all'esercizio di un impianto per l'esercizio di attività motorie-ricreative (palestra) veniva rilasciata, su domanda dell'interessato, dal Comune del luogo

dove era situato l'impianto, a seguito di accertamento dei requisiti previsti dalla L.R. 6/2002 (norme per lo sviluppo degli impianti sportivi e delle attività sportive e fisicomotorie) e dal regolamento DPGR 3Reg/2003.

Dall'entrata in vigore della LR 40/2009 l'apertura e l'esercizio degli impianti per l'esercizio di attività motorie sono subordinati a dichiarazione di inizio attività attestante i requisiti previsti dal comma 5 dell'art. 32 della L.R. 40/2009 che deve essere presentata al Comune prima dell'inizio dell'attività.

REQUISITI IGIENICO SANITARI E DI SICUREZZA

Le palestre e gli altri istituti di ginnastica, fatta esclusione per quelle scolastiche alle quali si applicano le disposizioni previste dal D.M. 18/12/75, devono soddisfare i seguenti requisiti igienico-edilizi:

- non possono essere ubicate in locali interrati o seminterrati (salvo deroghe di cui all'art.65 del D.Lvo 81/08);
- i locali per attività fisiche e sportive devono avere una altezza interna utile non inferiore a m 2,70; la ventilazione deve assicurare un ricambio non inferiore a 10 vol. ambiente/ora; fanno eccezione i depositi e i servizi igienici, per i quali è ammessa un'altezza minima di m 2,40;
- tutti i locali destinati alle attività principali devono essere forniti di un'adeguata ventilazione naturale (Rapporto aero/illuminante non inferiore ad 1/8) od artificiale (10 ricambi orari);
- per i servizi privi di areazione diretta è consentito una ventilazione artificiale pari a n. 5 ricambi/ora;
- è ammessa la realizzazione di zone organizzate con box di superficie non inferiore a m² 6 e con tramezzature di altezza non superiore a m 2,20.

UBICAZIONE (art. 2 DPGR 4 Reg/2003)

Deve essere tale da assicurare l'avvicinamento dei mezzi di soccorso. L'area su cui insiste deve avere caratteristiche tali da garantire il rapido sfollamento degli utenti; in particolare le uscite di sicurezza devono essere costantemente fruibili dagli utenti, dal personale e dai disabili;

Gli impianti possono essere ubicate nel volume di edifici ove si svolgono anche altre attività. Resta salvo l'obbligo di osservare le norme vigenti di prevenzione incendi per le specifiche attività, come stabilite dalla normativa vigente;

Gli impianti, qualora la **capienza** sia **superiore alle 100 persone**, sono soggetti ai controlli di prevenzione incendi da parte del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco competente per territorio. Gli impianti con capienza non superiore alle 100 persone dovranno essere comunque rispondenti al D.M. 18 marzo 1996 del Ministero dell'Interno (Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi) e sue successive modifiche ed integrazioni, laddove applicabile, o al D.M. 10 marzo 1998 del Ministero dell'Interno (Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro) relativamente agli impianti non ricadenti nell'ambito di applicazione del citato decreto;

L'ubicazione dell'impianto deve essere tale da garantire **l'accessibilità e la fruibilità** delle strutture e dei servizi alle persone **disabili**.

CAPIENZA (art. 3 DPGR 4 Reg/2003)

La superficie complessiva delle sale destinate alle attività motorie-ricreative non può essere inferiore a 50 m², mentre la superficie complessiva dello spazio per attività motorie (SAM) non può essere inferiore a 80 m² di superficie utile agibile.
 Il rapporto minimo superficie-sala/utente è di 3 m²/utente. (Tabella 1 del Regolamento 4Reg/2003)

Superficie spazio attività in mq	Rapporto utenti in mq Rapporto min superficie-sala/utente è di 3 mq	Spogliatoio in mq (*)	Superficie minima totale in mq)
50 (soglia minima)	16	30	80
75	25	40	115
100	33	53	153
125	41	65	190
150	50	80	230
175	58	92	267
200	66	105	305
oltre	In proporzione al numero	In proporzione al numero	In proporzione al numero

(*) comprensivo di spazi accessori. Dovrà comunque esistere uno spogliatoio per gli utenti uomini e uno per gli utenti donna che abbiano una metratura idonea ad accogliere una persona deambulante su sedia a ruote.

N.B. gli spazi di attività, spogliatoio e spazi accessori di metratura intermedia a quelle esemplificate, sono assimilati alla metratura più vicina per eccesso o per difetto.

Ai fini del dimensionamento dei nuclei servizi si fa riferimento alla tabella 2 del Regolamento 4Reg/2003.

Utenti/servizi

Utenti	Docce [*]	WC [**]	Lavabi [***]
16	2	2	2
25	2	2	2
33	4	4	4
41	4	4	4
50	4	4	4
58	4	6	6
66	6	6	6

(*) due docce ogni 20 utenti (una per M e una per F) con approssimazione al numero più vicino per eccesso o per difetto e comunque sempre in numero pari.

(**) due WC ogni 20 utenti (uno per M e uno per F) con approssimazione al numero più vicino per eccesso o per difetto e comunque sempre in numero pari.

(***) due ogni 20 utenti (uno per M e uno per F) con approssimazione al numero più vicino per eccesso o per difetto e comunque sempre in numero pari.

Oltre il n. di 66 utenti si applica la seguente tabella:

Utenti	Docce	WC	Lavabi
Da 67 a 150	8	8	8
Da 151 a 300	14	14	14
Da 301 a 600	28	28	28
Da 601 a 1000	46	46	46
Oltre 1000	54	54	54

LOCALI OCCORRENTI (art. 5 DPGR 4 Reg/2003)

All'interno dei SAM la distribuzione delle sale di attività motorio-ricreative e degli spazi e nuclei-servizi di supporto ed accessori deve avvenire in modo da garantire sempre passaggi e corridoi che consentano il transito di due persone; la larghezza minima dei

passaggi e dei corridoi deve essere di cm 120. I percorsi verso le uscite devono essere lasciati sempre liberi.

Sala per le attività motorie (art. 6 DPGR 4 Reg/2003)

La **pavimentazione** deve essere antiscivolo ed antinfortunistica, adatta alle attività motorie praticate, tale comunque da garantire il rispetto delle norme di igiene;

Le **pareti** della sala devono essere prive di sporgenza per un'altezza non inferiore a 2,5 m dal pavimento. In caso di sporgenze non eliminabili le stesse devono essere ben segnalate e protette contro gli urti fino a terra, ovvero contraddistinte da una pavimentazione diversa al fine di evitare infortuni a persone affette da deficit visivo;

Le **vetrate**, gli **specchi**, le **parti a vista** degli impianti tecnici, gli elementi mobili, i controsoffitti e quant'altro presente, devono essere in grado di resistere per le loro caratteristiche intrinseche costruttive e di fissaggio, agli urti di persone o di oggetti. Si deve garantire in ogni caso la massima sicurezza dell'utente. In particolare le vetrate, in caso di rottura, non devono produrre frammenti pericolosi.

La **superficie** complessiva **delle sale** non può essere inferiore a **m². 50**, mentre la **superficie complessiva** dello Spazio per attività motorie (SAM) non può essere inferiore a m². 80 di superficie utile agibile. In ogni caso il rapporto minimo superficie-sala/utente è di 3 m²/utente

Nuclei servizi per gli utenti (art. 7 DPGR 4 Reg/2003)

Devono essere almeno due, divisi per sesso, e comprendono:

- i locali spogliatoi, che devono essere protetti contro l'introspezione e dotati di spazi e arredi commisurati all'utenza;
- i locali WC, le docce ed i lavandini.

Almeno un nucleo servizi per sesso deve essere accessibile ai disabili.

Le caratteristiche dei nuclei servizi sono le seguenti:

- le porte di accesso ai WC e le altre porte devono aprirsi verso l'esterno e la loro larghezza non può essere inferiore a cm. 80. L'apertura delle porte non deve costituire intralcio al passaggio delle persone;
- le pareti delle docce e dei WC, così come i pavimenti, devono essere rivestite con materiale facilmente lavabile e disinfettabile. I pavimenti devono essere antiscivolo;
- la superficie totale degli spogliatoi, il numero complessivo delle docce e dei lavabi per gli utenti necessari per l'impianto ed il dimensionamento di ciascun nucleo-servizi sono determinati secondo i parametri fissati nella seguente tabella citata al punto "CAPIENZA".

Al locale WC si deve accedere da apposito disimpegno il quale può essere a servizio di più WC ed essere dotato di lavandino. L'accesso ai WC ed alle docce deve avvenire per mezzo di uno spazio filtro rispetto al locale spogliatoio vero e proprio. Sia il disimpegno, sia lo spazio filtro dovrà tenere conto dell'apertura delle porte (verso l'esterno e/o a doppio senso di apertura).

Lo spazio per la doccia deve essere dimensionato in modo da consentire il facile movimento delle braccia e del corpo da parte del fruitore. Davanti ad ogni doccia deve

essere previsto uno spazio di scorrimento. Lo spazio antistante può essere comune con gli altri posti doccia.

Alle docce, sia singole che raggruppate in apposito locale, si accede tramite lo spazio filtro nel quale può essere collocato il lavabo.

Nuclei servizi per il personale (art. 7 DPGR 4 Reg/2003)

La presenza del nucleo-servizi per il personale è obbligatoria quando prevede una capienza superiore a n. 120 utenti. Gli spogliatoi devono avere la dimensione minima di mq. 3,2 al netto dei servizi igienici. Nel nucleo-servizio deve essere presente un servizio igienico composto almeno da un water, un lavabo ed una doccia.

Locale primo soccorso (art. 8 DPGR 4 Reg/2003)

Il locale di primo soccorso può essere usato anche per altre attività con esso compatibili. Deve essere ubicato in modo che sia facilmente raggiungibile ed accessibile.

Le dimensioni del locale devono consentire lo svolgimento devono garantire la movimentazione della barella e le operazioni di primo soccorso.

Il locale deve avere la superficie netta minima non inferiore a mq. 4 per l'impianto minimo ed a mq. 6 per tutti gli altri impianti ed un'altezza netta del vano non inferiore a m. 2,70 con adeguato ricambio d'aria naturale o forzato.

Il locale deve essere dotato di un lavabo ed avere la disponibilità, in locale separato, di WC.

Spazi accessori (non necessariamente obbligatori) (art. 5 DPGR 4 Reg/2003)

L'impianto può essere dotato, nel rispetto delle norme vigenti in materia, di altri spazi o servizi accessori (solarium, bar sauna, ecc.). Tutti gli spazi accessori devono essere accessibili dagli utenti disabili e dagli operatori disabili. Nelle zone segreteria e/o ricevimento deve essere garantita almeno una possibilità che faciliti l'utilizzo di scrivanie e/o banconi (altezza compresa tra gli 80 e i 90 cm) da parte di persone deambulanti su sedia a ruote.

RESPONSABILI ED OPERATORI DELLA PALESTRA (art. 14 DPGR 4 Reg/2003)

Il direttore responsabile della palestra svolge le seguenti funzioni:

- organizza le attività motorie;
- supervisiona lo svolgimento delle attività motorie, assicurando che il personale garantisca, in modo omogeneo, lo standard di servizio prefissato dal titolare dell'attività;
- promuove l'aggiornamento e la crescita professionale degli istruttori e degli operatori;
- cura l'efficienza delle attrezzature del SAM;
- assicura il corretto flusso di informazioni agli istruttori ed agli operatori;
- imposta l'attività motoria personalizzata per ciascun utente e risponde della corretta esecuzione da parte degli istruttori e degli operatori;
- aggiorna gli istruttori e gli operatori con campagne di educazione, su argomenti correlati all'attività fisica ed al benessere, e di prevenzione dell'uso di sostanze ad azione dopante e/o comunque vietate dalla legge;
- provvede direttamente ad effettuare prove di esodo veloce preventivamente concordate con i responsabili del Corpo dei VV.FF. e ad informare gli utenti sia sui

sistemi di antincendio presenti che sui percorsi delle vie di fuga. Tali operazioni possono essere demandate ad uno o più operatori, i quali avranno inoltre il compito di aiutare ed assistere, in caso di esodo veloce, anche gli eventuali utenti/dipendenti disabili presenti nella struttura.

Il **direttore responsabile** deve garantire la **propria presenza** in modo tale da assicurare la corretta organizzazione e lo standard di qualità delle attività motorio-ricreative e comunque non può ricoprire tali mansioni in più di due distinti impianti per attività motorie.

L'**orario di servizio** del direttore responsabile deve essere indicato in apposita tabella ben visibile all'utenza.

L'**istruttore di attività motoria** formula programmi di attività motorio-sportive per coloro che frequentano gli impianti e fornisce loro la necessaria assistenza anche per il tramite degli operatori sportivi a lui sottoposti, dei quali coordina l'attività.

L'**operatore sportivo** collabora con l'istruttore e lo coadiuva in attività specifiche come l'insegnamento della pratica delle attività motorio-sportive, pianificata dall'istruttore, e l'assistenza ai praticanti anche nell'uso dell'impianto e delle attrezzature in esso contenute.

IMPIANTI ELETTRICI, DI RISCALDAMENTO E DI CONDIZIONAMENTO (art. 11 DPGR 4 Reg/2003)

Gli **impianti elettrici** devono essere realizzati in conformità alla L. n.186/68 (disposizioni concernenti la produzione di materiali, apparecchiature, macchinari, installazioni e impianti elettrici ed elettronici). L'impianto deve essere progettato da tecnico abilitato. La rispondenza di tale impianto deve essere attestata con la procedura di cui alla L. n. 46/90 (norme per la sicurezza degli impianti) e successivi regolamenti di attuazione (D.M. 22.gennaio 2008, n.37).

Gli **impianti di riscaldamento e condizionamento** devono essere realizzati in conformità alla L. n. 10/91 (norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia) e al D.P.R. n. 412/93 (regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'articolo 4, comma 4, della L. 9 gennaio 1991, n. 10) e progettati da tecnico abilitato. La produzione del calore deve avvenire in apposito volume tecnico; se di potenza superiore a 35 kw devono essere rispettate le norme emanate con decreti del Ministro dell'Interno relativamente agli impianti di produzione del calore alimentati a combustibile gassoso o liquido.

VIA D'USCITA (art. 12 DPGR 4 Reg/2003)

La palestra deve essere provvista di un sistema organizzato di vie d'uscita, dimensionate in base alla capienza ed in funzione della capacità di deflusso. Tutte le porte di uscita devono aprirsi verso l'esterno ed essere dotate di maniglioni antipánico.

STRUTTURE , FINITURE ED ARREDI, SEGNALETICA (art. 4 DPGR 4 Reg/2003)

Le strutture del S.A.M. devono essere realizzate in modo da garantire resistenza meccanica ed al fuoco.

Per il calcolo delle strutture orizzontali, si dovrà tenere conto del sovraccarico accidentale delle macchine e delle attrezzature ovvero ogni solaio sarà calcolato applicando il massimo sovraccarico ipotizzabile.

Il S.A.M. deve essere dotato di idonea segnaletica finalizzata principalmente all'indicazione dei percorsi e delle vie di uscita, ai presidi antincendio, al riconoscimento dei luoghi e di allarme sia visivo che sonoro. La segnaletica stessa deve essere conforme al D.L.vo n.493/96 (attuazione della Direttiva 92/58/CEE concernente le prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e/o di salute sul luogo di lavoro).

Ogni sala per attività motorie deve essere dotata di cartelli indicanti la portata totale per m² di solaio (kg/ m²) e la capienza.

NORME PER GLI IMPIANTI GIA' IN ESERCIZIO AL 11.02.2003 (art. 17 ter DPGR 4 Reg/2003)

In deroga a quanto sopra citato per gli impianti già in esercizio alla data 11.02.2003 si applicano le seguenti disposizioni:

- l'impianto e tutti gli altri spazi o servizi accessori (solarium, bar, sauna, ecc.) di cui può essere dotato, nel rispetto delle norme vigenti, devono essere accessibili dagli utenti disabili e dagli operatori disabili o direttamente o mediante accessibilità condizionata;
- almeno un nucleo servizi deve essere accessibile ai disabili.
- il rapporto minimo della superficie sala/utente è di 3mq/utente per i primi 10 utenti e 1,5 mq per i successivi utenti.

Ai fini del dimensionamento dei nuclei servizi si fa riferimento alle tabella 3 e 4 del Regolamento 4Reg/2003

Utenti/Spazi

Superficie spazio attività in mq (*)	Rapporto utenti in mq	Spogliatoio 1,00 mq x utente	Superficie minima totale SAM in mq
50	23	23	73
75	40	40	115
100	56	56	156
125	73	73	198
150	90	90	240
175	106	106	281
200	123	123	323
Oltre	In proporzione al numero	In proporzione al numero	In proporzione al numero

(*) gli spazi di attività di metratura intermedia sono assimilati alla metratura più vicina per eccesso o per difetto.

Utenti/Servizi

Utenti	Docce (*)	WC (**)	Lavabi (***)
23	2	2	2
40	2	2	2
56	4	4	4
73	4	4	4
90	6	6	6
106	6	6	6
123	8	8	8

(*) due docce ogni 30 utenti (una per M e una per F) e comunque sempre in numero pari, con approssimazione al numero più vicino per eccesso o per difetto.

(**) due WC ogni 30 utenti (uno per M e uno per F) e comunque sempre in numero pari, con approssimazione al numero più vicino per eccesso o per difetto.

(***) due lavabi ogni 30 utenti (uno per M e uno per F) e comunque sempre in numero pari, con approssimazione al numero più vicino per eccesso o per difetto.

Oltre il n. di 123 utenti si applica la tabella che segue:

Utenti	Docce	WC	Lavabi
Da 124 a 250	10	10	10
Da 251 a 500	18	18	18
Da 501 a 1000	30	30	30
Oltre 1000	36	36	36

L'efficacia della deroga cessa in caso di trasferimento dell'attività in altra struttura.